



Regione Lombardia

DECRETO N. 665

Del 02/02/2015

Identificativo Atto n. 52

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELL'AVVISO RELATIVO AL PROGETTO "NUOVO PONTE
GENERAZIONALE"

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. AUTORITÀ DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E VALUTAZIONE

VISTA la l.r. n. 7/2012 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione" con cui Regione Lombardia ha inteso dare risposta ai bisogni del mercato del lavoro riconoscendo in particolare le buone prassi espresse dal territorio e sostenendo modelli virtuosi ed innovativi finalizzati a:

- Favorire l'accesso dei giovani al mondo del lavoro;
- Incrementare la produttività ed i salari attraverso forme innovative di flessibilità organizzativa del lavoro;

DATO ATTO che i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito tra Regioni e Province autonome risorse pari a € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali individuando altresì le tipologie di interventi finanziabili nei singoli bacini regionali e le modalità di pagamento;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 19 ottobre 2012, con cui si è proceduto ad integrare gli interventi già individuati dai succitati decreti Direttoriali, con un'ulteriore tipologia di azione tesa a coniugare le esigenze lavorative dei giovani e dei lavoratori anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 214 del 27/03/2014 "Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal D.D. 807/2012";

ATTESO che la nuova tipologia di azione (c.d. ponte generazionale) prevede che a fronte dell'assunzione di giovani, la Regione versi all'INPS un'integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino o riducano il proprio rapporto di lavoro in part-time;

PRESO ATTO che con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al registro



Regione Lombardia

ufficiale 03050.29 del 29/10/2014 Regione Lombardia è stata autorizzata, nelle more dell'aggiornamento delle succitate linee guida, ad apportare alcune modifiche all'attuazione dell'intervento e specificatamente

1. Modificare la quota massima di part-time prevedendo una riduzione oraria massima possibile dal 50% fino al 70%, orizzontale o verticale,
2. Elevare il numero massimo delle mensilità riconoscibili a titolo di integrazione contributiva fino a 48 mesi, fermo restando il minimo di mensilità pari a 12;

VISTA altresì la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 4478 del 17/11/2014 relativa alla proroga dell'utilizzo delle risorse al 30 giugno 2015;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'attivazione di un nuovo "Ponte Generazionale", un intervento che abbia le caratteristiche di cui alle citate Linee Guida Ministeriali e recepisca le modifiche già autorizzate per la Regione Lombardia, con valenza su tutto il territorio regionale lombardo, che preveda l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori a cui non manchino più di 48 mesi per il conseguimento del diritto a pensione, all'ingresso di giovani in azienda, anche beneficiari di Garanzia Giovani, assicurando, per tutta la durata dell'intervento, la realizzazione di un saldo occupazionale positivo;

RICHIAMATA la d.g.r. n. X/ 2879 del 12 dicembre 2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione operativa tra Regione Lombardia e INPS per l'attivazione del progetto "Nuovo Ponte Generazionale" e si è proceduto a delegare alla firma della convenzione stessa il Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, dott. Giovanni Bocchieri;

DATO ATTO che in data 23 gennaio 2015 si è proceduto alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Sottocommissione Regionale Politiche del Lavoro e della Formazione in data 29/01/2015;



Regione Lombardia

RITENUTO pertanto di voler avviare la sperimentazione in materia di “Nuovo Ponte Generazionale”, oggetto della sopracitata Convenzione Operativa tra Regione Lombardia e INPS, di cui alla DGR n. 2879/2014, approvando l’Avviso “Nuovo Ponte Generazionale” di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che le risorse disponibili necessarie all’attuazione del presente avviso ammontano a € 3.000.000,00, a valere per € 2.800.000,00 sul CAP 10394 “Interventi per l’inserimento lavorativo nell’ambito dell’azione di sistema Welfare to Work - trasferimenti correnti a enti di previdenza” e per € 200.000,00 su CAP 8267 “Contributi statali per l’inserimento di lavoratori svantaggiati nell’ambito dell’azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego” e che eventuali risorse che si rendessero disponibili potranno essere integrate al presente progetto;

VERIFICATO che il termine ultimo per l’individuazione dei beneficiari dell’iniziativa è stato fissato al 30 giugno 2015 e che i termini di conclusione del procedimento sono fissati per il 30 giugno 2019;

ATTESO che con successivi provvedimenti il dirigente della U.O. Autorità di Gestione, Organizzazione, Sistemi Informativi e Valutazione provvederà, ad obbligazione giuridicamente perfezionata, all’adozione dell’atto di impegno e di spesa, coerentemente con il principio della competenza finanziaria rafforzato di cui al DPCM 28/12/2011;

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it;

FATTI SALVI gli effetti della precedente sperimentazione di cui ai decreti dirigenziali n. 1676 del 28/02/2013 e n. 5546 del 27/06/2013 e la vigenza della precedente convenzione operativa con INPS;

VISTI:

- la l.r. n. 20 del 07.07.2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;



Regione Lombardia

- la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, "Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura";
- la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 " Il Provvedimento organizzativo 2013", con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- la d.g.r. del 25 luglio 2014 n. 2183 "XI Provvedimento Organizzativo 2014";

DECRETA

1. di approvare l'Avviso relativo alla sperimentazione in materia di "Nuovo Ponte Generazionale", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi Euro 3.000.000,00, a valere sui capitoli 10394 e 8267, messe a disposizione di Regione Lombardia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito dell'Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.lavoro.regione.lombardia.it

Il dirigente della U.O.

Autorità di Gestione, Organizzazione,

Sistemi Informativi e Valutazione

Monica Muci



Allegato 1

AVVISO PROGETTO "NUOVO PONTE GENERAZIONALE"

1. Premessa

1. Il presente intervento, promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro (Decreti Direttoriali n. 481 del 25 giugno 2012 e n. 807 del 19 ottobre 2012) nell'ambito dell'Azione di Sistema "Welfare to Work per le politiche di reimpiego", si colloca nell'ambito delle azioni tese a coniugare le esigenze lavorative dei giovani e dei lavoratori anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale.
2. Tale iniziativa, facendo seguito all'esperienza avviata nel 2013 a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, INPS e Assolombarda del 11 dicembre 2012, mira ad attivare una nuova sperimentazione di "ponte generazionale", in grado di coniugare l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori/lavoratrici vicini all'età pensionabile con l'ingresso di giovani in azienda.
3. Tale iniziativa contribuisce ad allineare l'azione regionale alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che, tra gli elementi chiave individuati, considera anche le tematiche dell'invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale.

2. Obiettivi

1. L'intervento si propone di sostenere il flusso dei nuovi ingressi nel mercato del lavoro da parte della componente giovanile, al fine di evitare che si determini un "salto generazionale", con le conseguenti problematiche sociali ed economiche. Considerata infatti l'attuale situazione di crisi, che, unitamente all'allungamento dei periodi di lavoro, incide negativamente sulle dinamiche del mercato del lavoro, determinando situazioni non favorevoli allo sviluppo dell'occupazione giovanile, Regione intende perseguire l'obiettivo di favorire l'accesso dei giovani al mondo del lavoro. L'intervento inoltre, tenuto conto dell'invecchiamento progressivo della popolazione, nonché delle recenti riforme legislative, si propone di sostenere l'invecchiamento attivo dei lavoratori/lavoratrici, attraverso la definizione di strategie per favorire sia il proficuo il mantenimento del lavoro in età avanzata, sia la realizzazione di progetti personali al di fuori del lavoro.

3. Risorse

1. Le risorse disponibili per il presente intervento ammontano a complessivi Euro 3.000.000,00 a valere sul Programma nazionale Welfare to Work promosso dal Ministero del Lavoro, a sostegno dell'integrazione contributiva per i lavoratori e le lavoratrici vicini all'età pensionabile.
2. Il termine ultimo, fissato dal Ministero, per l'utilizzo di tale risorse è il 30 giugno 2015, data entro la quale Regione Lombardia dovrà indicare i nominativi dei soggetti coinvolti dalla sperimentazione.

4. Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento prevede che l'impresa (intesa come ragione sociale) possa proporre a singoli lavoratori e lavoratrici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, l'adesione volontaria ad un

percorso di accompagnamento all'uscita dal contesto produttivo che preveda una conversione o riduzione in tempo parziale (orizzontale o verticale) dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 70%. Tale percorso ha una durata massima quadriennale.

2. I lavoratori/lavoratrici coinvolti nel percorso usufruiscono di un intervento funzionale alla copertura del delta contributivo determinatosi a causa della conversione del contratto, dalla data di decorrenza della conversione fino alla prima data utile di pensionamento.
3. A fronte della conversione o riduzione del contratto, l'impresa si impegna all'inserimento di giovani, anche attraverso Garanzia Giovani ed altre eventuali misure di sostegno alle imprese previste dalle normative vigenti, in quantità tale da assicurare un saldo occupazionale positivo¹.

5. Destinatari

1. L'intervento è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici di imprese, aventi sede operativa sull'intero territorio regionale, associate ad Assolombarda, nonché alle imprese associate o che conferiscono mandato a tutte le organizzazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e aderenti ad intese in materia di Ponte generazionale, sottoscritte anche dalle parti sindacali.

La Regione si riserva di valutare eventuali manifestazioni di interesse da parte di aziende non iscritte ad alcuna organizzazione datoriale, tenendo conto della rilevanza dimensionale delle stesse. In tal caso, si procederà a definire le procedure per la presentazione della domanda di cui al punto 7 e la relativa modulistica.

2. Destinatari dell'intervento sono i lavoratori e le lavoratrici:
 - a. a cui manchino non più di 48 mesi (e minimo 12 mesi) per il conseguimento del diritto alla pensione;
 - b. che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale;
 - c. con un imponibile previdenziale 2014, maggiorato degli incrementi contrattuali previsti nel periodo interessato, massimo di Euro 100.000,00;
 - d. di imprese:
 - i. in regola con l'applicazione del CCNL, il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, la normativa in materia di sicurezza del lavoro e le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - ii. che non hanno in corso, alla data di presentazione della domanda, procedure concorsuali;
 - iii. nei confronti delle quali non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2);

¹ Ai sensi del punto e) delle "Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal d.d. 807 del 19.10.2012 (cd. Staffetta Generazionale)" approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore anziano e quelle relative al giovane assunto. Il differenziale deve essere positivo e nel monte ore del giovane possono essere conteggiate, oltre alle ore relative alla prestazione lavorativa (part time o full time), anche quelle derivanti dall'eventuale percorso formativo individuato.

- iv. non sottoposte ad alcuna misura di prevenzione e non a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge (L.575/1965);
 - v. per le quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e non destinatarie di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Al contempo, l'intervento si rivolge ai giovani, disoccupati o inoccupati, da inserire in azienda, di età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti e residenti o domiciliati in Lombardia, che verranno assunti per svolgere la propria attività nell'ambito del territorio regionale.

6. Calcolo del contributo

1. Per i lavoratori/lavoratrici vicini all'età pensionabile che saranno coinvolti nell'intervento è prevista la copertura integrale del delta contributivo, per la durata massima di un quadriennio e relativamente al periodo di adesione al Ponte Generazionale.

7. Termini e procedure per la presentazione della domanda

1. L'adesione all'intervento può essere presentata a Regione Lombardia a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro il 15 maggio 2015.
2. Entro il termine ultimo del 30 giugno 2015 Regione Lombardia dovrà aver individuato ed indicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei soggetti coinvolti nella sperimentazione.
3. La singola impresa (intesa come ragione sociale) può presentare una o più domande di adesione all'intervento.
4. I singoli lavoratori/lavoratrici senior interessati all'opportunità di aderire alla misura possono rivolgersi ai patronati, i quali svolgono un ruolo di facilitazione al fine di una verifica preventiva sui requisiti di accesso al "Nuovo Ponte Generazionale".
5. In una fase successiva, l'organizzazione datoriale di cui al precedente punto 5.1. acquisisce dall'azienda, la domanda di adesione (Allegato A), sottoscritta dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo delegato e, in allegato:
 - copia del documento di identità del firmatario;
 - dai lavoratori/lavoratrici interessati, una formale delega all'assunzione presso INPS delle informazioni relative al possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione nei termini previsti (entro i 48 mesi) (Allegato B);
 - copia dei documenti di identità dei lavoratori/lavoratrici interessati;
 - l'elenco dei lavoratori/lavoratrici per cui è richiesta l'adesione all'intervento (Allegato C).
4. L'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. trasmette copia della documentazione acquisita dall'azienda ad INPS (Agenzia Complessa di Milano Nord per il tramite della Direzione Regionale).

5. INPS rilascia l'Estratto Conto Certificativo dei singoli lavoratori/lavoratrici, di norma entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione. Verificati i requisiti, è necessaria la sottoscrizione di un accordo individuale di conversione a tempo parziale del contratto o di riduzione dell'orario di lavoro del contratto a tempo parziale tra il datore di lavoro e i lavoratori/lavoratrici. L'accordo, unitamente agli eventuali dettagli relativi all'uscita dei lavoratori/lavoratrici (es. data di chiusura del rapporto di lavoro per accesso alla pensione, definizione di questioni relative al rapporto pregresso), deve essere formalizzato attraverso un verbale di conciliazione, stipulato presso l'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1.
6. La data di sottoscrizione del verbale/accordo costituisce titolo di priorità nell'accesso al finanziamento, in caso di esaurimento delle risorse.
7. L'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. quindi trasmette tempestivamente a Regione Lombardia:
 - la copia originale della domanda di adesione sottoscritta dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo delegato, completa dell'impegno sottoscritto dall'azienda ad assumere uno o più giovani;
 - copia del documento di identità del firmatario;
 - l'elenco dei lavoratori/lavoratrici ammissibili all'intervento comprensiva di tutte le informazioni relative alla conversione o riduzione, inclusa la data di sottoscrizione dell'accordo di conversione o riduzione, la data di decorrenza dello stesso, imponibile INPS 2014, la riduzione oraria applicata e la percentuale di orario lavorativo rispetto ad un contratto full-time;
 - l'elenco dei lavoratori/lavoratrici non ammissibili.
8. Regione Lombardia verifica le domande ricevute e procede alla successiva approvazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
9. La conferma al singolo lavoratore dell'accesso al finanziamento avviene entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, mediante comunicazione, da Regione Lombardia all'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. che procede a notificarla all'azienda. In applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, in caso di mancata risposta nei termini previsti l'assenso dell'amministrazione regionale è da considerarsi acquisito. Qualora la domanda di adesione non sia approvata l'accordo di conversione viene meno.

8. Tempistica e modalità di attuazione

1. Entro il trimestre successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo di conversione o riduzione il datore di lavoro procede all'assunzione dei giovani e trasmette all'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. e a Regione Lombardia via PEC :
 - il nominativo del lavoratore;
 - copia del modello UNILAV;
 - liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali;
 - schema di riepilogo di: N. ore liberate in virtù della conversione/riduzione in Part Time per singolo lavoratore maturo dal -- al--; N. ore lavorate acquisite per ogni singolo giovane assunto dal -- al--.

2. Il giovane deve essere assunto presso la stessa azienda cui appartiene il lavoratore in uscita. Qualora l'impresa appartenga ad un gruppo aziendale, non sono ammesse assunzioni presso aziende del gruppo con ragione sociale diversa da quella cui fa riferimento il dipendente in uscita.
3. Con riferimento al lavoratore in uscita, l'intervento ha durata massima di quattro anni, decorrenti a partire dalla data di decorrenza della conversione del contratto.
4. L'impresa è tenuta a comunicare all'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. e a Regione Lombardia le variazioni che incidono sull'intervento, entro 3 giorni lavorativi. Le comunicazioni devono pervenire a Regione Lombardia via PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it.
5. È affidato a INPS Lombardia il compito di affiancare imprese e lavoratori/lavoratrici sia in merito alla verifica del conto assicurativo, sia nella gestione di tutta la fase amministrativa della contribuzione volontaria, fino alla liquidazione della pensione, e fornire, ove occorra, la consulenza relativa agli adempimenti contributivi connessi all'assunzione dei giovani.

9. Rendicontazione e liquidazione

1. I lavoratori/lavoratrici vicini all'età pensionabile che saranno coinvolti nell'intervento presentano, entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro riferita all'anno interessato, le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n. 111 del 2011. Tale domanda dovrà essere ripresentata ogni anno, per garantire la copertura/integrazione prevista dal presente progetto nel limite massimo dei 48 mesi. I lavoratori/lavoratrici che cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del CUD riferito all'anno di cessazione.
2. L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part-time notificando il provvedimento al lavoratore entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.
3. Regione Lombardia, completata l'istruttoria di INPS relativa alle domande di tutti i lavoratori/lavoratrici coinvolti, provvederà al versamento dei contributi volontari integrativi su indicazione degli importi forniti da INPS.

10. Gruppo di Lavoro

1. Eventuali problematiche applicative emergenti saranno esaminate nell'ambito di un Gruppo di lavoro tecnico tra Regione Lombardia, le organizzazioni datoriali di cui al punto 5.1. ed INPS Lombardia al fine di assicurare la piena realizzazione del processo.
2. Verrà costituito un Gruppo di lavoro di monitoraggio, costituito da Regione Lombardia, le organizzazioni datoriali di cui al punto 5.1. INPS Lombardia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per monitorare l'andamento della sperimentazione, anche al fine di trarre dalla stessa elementi utili per valutarne gli esiti e proporre la replicabilità a livello nazionale.

11. Monitoraggio e controlli

1. L'impresa è tenuta a comunicare prontamente, su richiesta della DG Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio dell'intervento.
2. Regione Lombardia, per assicurare il mantenimento del saldo occupazionale positivo, effettuerà ispezioni e controlli a campione a fronte dei quali le imprese devono mettere a disposizione tutta la documentazione amministrativo-contabile inerente l'iniziativa e comprovare le modalità con cui tale saldo è garantito e mantenuto.

12. Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni

1. Per qualsiasi chiarimento o informazione le aziende e i lavoratori possono rivolgersi alle organizzazioni datoriali di cui al punto 5.1. e alle organizzazioni sindacali competenti.
2. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: ponte_gen_ifl@regione.lombardia.it.
3. È inoltre possibile consultare il bando e ulteriori informazioni sul sito della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia (www.lavoro.regione.lombardia.it).

13. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e del Lavoro.

14. Riferimenti normativi

- L.R. n. 7/2012 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione".
- Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nn. 12319, 12320, 12321 del 19 dicembre 2009, n. 130 del 29 dicembre 2009, n. 481 del 25 giugno 2012 e n. 807 del 19 ottobre 2012.
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 214 del 27/03/2014 "Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal d.d. 807 del 19.10.2012 (cd. Staffetta Generazionale)"
- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al registro ufficiale 03050.29 del 29/10/2014
- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 4478 del 17/11/2014 relativa alla proroga dell'utilizzo delle risorse al 30 giugno 2015
- Deliberazione n. 2879 del 12/12/2014 della Giunta Regionale Lombarda "Approvazione dello schema di convenzione operativa tra Regione Lombardia e Inps per l'attivazione del progetto nuovo "ponte generazionale"

- Circolare INPS n. 29 del 23/02/2006 - Articolo 8, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Copertura dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time dai lavoratori dipendenti iscritti al FPLD ed alle altre forme pensionistiche gestite dall'INPS. Criteri di autorizzazione ai versamenti volontari

Allegati

A) Domanda di adesione

Domanda di adesione all'intervento "Nuovo Ponte Generazionale"

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, in qualità di legale rappresentante/suo delegato dell'azienda (denominazione e ragione sociale) _____ Codice fiscale/Partita IVA _____ con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative l'Avviso "Nuovo Ponte Generazionale" _____.

CHIEDE

di aderire all'intervento "Nuovo Ponte generazionale" per n. _____ lavoratori, interessati a concordare volontariamente la trasformazione a tempo parziale del proprio contratto o la riduzione dell'orario contrattuale definito nel proprio contratto a tempo parziale secondo quanto previsto dall'Avviso "Nuovo Ponte generazionale".

Avvalendosi delle disposizioni di cui all'artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

- di essere un'impresa associata o che conferisce mandato alla seguente organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. dell'Avviso _____, avente sede operativa in Lombardia
- che i lavoratori aderenti all'intervento sono in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso
- di essere in regola con l'applicazione del CCNL, il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, la normativa in materia di sicurezza del lavoro, le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
- di non aver in corso, alla data di presentazione della domanda, procedure concorsuali
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2)
- di non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge (L.575/1965)
- che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001

n. 383 e di non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione

DICHIARA INOLTRE

fatta salva la verifica di INPS sul possesso dei requisiti necessari e successiva sottoscrizione dell'accordo di conversione

- di impegnarsi, entro il trimestre successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo di conversione o riduzione e fatta salva l'approvazione della domanda da parte di Regione Lombardia, ad assumere giovani, aventi i requisiti previsti dall'Avviso, in quantità tale da assicurare un saldo occupazionale positivo, e a comunicare l'avvenuta assunzione di tali lavoratori trasmettendo via PEC a Regione Lombardia e all'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1. dell'Avviso la documentazione richiesta dall'Avviso;
- di aver apposto marca da bollo di euro 16,00 n. _____ datata _____ su copia della presente domanda, conservata agli atti o in alternativa di aver assolto all'imposta in maniera virtuale come da autorizzazione n. _____ del _____.

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00;
- di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di conoscere le modalità di partecipazione all'iniziativa e in particolare di impegnarsi a comunicare prontamente alle organizzazioni datoriali di cui al punto 5.1. le variazioni che incidono sull'intervento.

ALLEGA

quale parte integrante e sostanziale della presente domanda, i seguenti documenti che saranno conservati presso l'organizzazione datoriale di cui al punto 5.1.:

- documento di identità
- le deleghe dei lavoratori all'assunzione presso INPS delle informazioni relative al possesso dei requisiti
- i documenti di identità dei lavoratori
- l'elenco dei lavoratori per cui è richiesta l'adesione all'intervento

LUOGO e DATA _____

(FIRMA)

B) Delega

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome			
Luogo di nascita		Data di nascita		Sesso	
Codice Fiscale					
Comune di residenza		Pr			
Indirizzo				CAP	
Telefono					
Dipendente dell'azienda					

In attuazione dell'avviso approvato con decreto, considerata la volontà di aderire al predetto intervento occupazionale

DELEGA

..... (organizzazione datoriale di cui al punto 5.1.), nella persona di, ad assumere presso l'INPS o presso altri Enti Previdenziali e/o le Amministrazioni di pertinenza informazioni in merito alla propria posizione contributiva complessiva ed, in particolare, a richiedere l'estratto conto ex art. 54 L. 88 /89 (ECOCERT).

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Data _____

_____ Firma

C) Elenco dei lavoratori

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Sesso	Codice Fiscale	Comune di residenza	Pr	Indirizzo	CAP	Telefono	Dipendente dell'azienda



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2879

Seduta del 12/12/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA TRA REGIONE LOMBARDIA E INPS PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO NUOVO "PONTE GENERAZIONALE"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Monica Muci

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. n. 7/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” con cui Regione Lombardia ha inteso dare risposta ai bisogni del mercato del lavoro riconoscendo in particolare le buone prassi espresse dal territorio e sostenendo modelli virtuosi ed innovativi finalizzati a:

- favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro;
- incrementare la produttività ed i salari attraverso forme innovative di flessibilità organizzativa del lavoro;

DATO ATTO che i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito tra Regioni e Province autonome risorse pari a € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali individuando altresì le tipologie di interventi finanziabili nei singoli bacini regionali e le modalità di pagamento;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 19 ottobre 2012, con cui si è proceduto ad integrare gli interventi già individuati dai succitati decreti Direttoriali, con un’ulteriore tipologia di azione tesa a coniugare le esigenze lavorative dei giovani e dei lavoratori anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 214 del 27/03/2014 “Linee Guida per l’attuazione degli interventi previsti dal D.D. 807/2012”;

ATTESO che la nuova tipologia di azione (c.d. ponte generazionale) prevede che a fronte dell’assunzione di giovani, la Regione versi all’INPS un’integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino il proprio rapporto di lavoro in part-time;

PRESO ATTO che con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al registro ufficiale 03050.29 del 29/10/2014 Regione Lombardia è stata autorizzata, nelle more dell’aggiornamento delle succitate linee guida, ad apportare alcune modifiche all’attuazione dell’intervento e specificatamente:

1. modificare la quota massima di part-time prevedendo una riduzione oraria massima possibile dal 50% fino al 70%, orizzontale o verticale,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. elevare il numero massimo delle mensilità riconoscibili a titolo di integrazione contributiva fino a 48 mesi, fermo restando il minimo di mensilità pari a 12;

VISTA altresì la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 4478 del 17/11/2014 relativa alla proroga dell'utilizzo delle risorse al 30 giugno 2015;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'attivazione di un nuovo "Ponte Generazionale" un intervento che abbia le caratteristiche di cui alle citate Linee Guida Ministeriali e recepisca le modifiche già autorizzate per la Regione Lombardia, con valenza su tutto il territorio regionale lombardo rivolto alle imprese associate a tutte le associazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi di lavoro, che preveda l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori a cui non manchino più di 48 mesi per il conseguimento del diritto a pensione, all'ingresso di giovani in azienda, anche beneficiari di Garanzia Giovani, assicurando, per tutta la durata dell'intervento, la realizzazione di un saldo occupazionale positivo;

RICHIAMATO l'art. 3 del summenzionato Decreto 807/2012 che prevede che le Regioni attivino intese con l'INPS per la quantificazione dell'onere finanziario e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria, provvedendo altresì al trasferimento all'INPS delle risorse necessarie;

DATO ATTO che le risorse disponibili necessarie all'attuazione della sperimentazione ammontano complessivamente a € 3.000.000,00 a valere per € 2.800.000,00 sul CAP 10394 "Interventi per l'inserimento lavorativo nell'ambito dell'azione di sistema Welfare to Work - trasferimenti correnti a enti di previdenza" e per € 200.000,00 su CAP 8267 "Contributi statali per l'inserimento di lavoratori svantaggiati nell'ambito dell'azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego", dell'esercizio di bilancio 2014, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria e che eventuali risorse che si rendessero disponibili sul programma ministeriale Welfare to Work potranno essere integrate al presente progetto;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Convenzione Operativa tra Regione Lombardia e INPS, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto e di delegare alla firma il Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Giovanni Bocchieri;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

FATTI SALVI gli effetti della precedente sperimentazione di cui ai decreti dirigenziali n. 1676 del 28/02/2013 e n. 5546 del 27/06/2013 e la vigenza della precedente convenzione operativa con INPS;

A VOTO UNANIME espresso nelle forme di legge, per le motivazioni espresse in narrativa;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione Operativa tra Regione Lombardia e INPS per l'attivazione del progetto nuovo "Ponte Generazionale" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di delegare alla firma della Convenzione Operativa il Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, Giovanni Bocchieri.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Allegato A – DGR _____ del _____

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E INPS PER L'ATTIVAZIONE DEL NUOVO
"PONTE GENERAZIONALE"

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, alla via _____, _____, con la presente scrittura

TRA

la Regione Lombardia (di seguito denominata Regione), con sede in _____, alla via _____, Partita IVA _____, in persona del _____, legittimato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Milano, via M. Gonzaga n. 6, rappresentato dal Direttore Regionale per la Lombardia Dott. _____, nato a _____ il _____ CF _____;

per provvedere al versamento dei contributi volontari ad integrazione nei confronti dei lavoratori e lavoratrici aderenti al nuovo progetto "Ponte Generazionale";

PREMESSO

- i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito tra Regioni e Province autonome risorse pari ad € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili e le modalità inerenti i pagamenti;
- la Regione Lombardia ha richiesto con nota E1.2012.0170316 del 05 ottobre 2012, di destinare una parte delle risorse ad essa attribuite al finanziamento di interventi contestuali a favore dei giovani e degli anziani, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai citati Decreti n. 130 e 481;

- con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 19 ottobre 2012, si è proceduto, conformemente a quanto richiesto da Regione Lombardia, ad integrare gli interventi già individuati dai decreti Direttoriali n. 130 e n.148, con un'ulteriore tipologia di azione tesa a coniugare le esigenze lavorative dei giovani e dei lavoratori anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale;
- la nuova tipologia di azione prevede che a fronte dell'assunzione di giovani, la Regione versi all'INPS un'integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino il proprio rapporto di lavoro in part-time;
- l'art 3 del summenzionato Decreto n. 807 del 19 ottobre 2012, prevede che le Regioni attivino intese con l'INPS per la quantificazione dell'onere finanziario e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria, provvedendo altresì al trasferimento all'INPS delle risorse necessarie;
- vista la deliberazione n. IX/4665 del 09/01/2013 della Giunta Regionale Lombardia recante la presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Aprea avente oggetto: 'Attivazione di una sperimentazione in materia di ponte generazionale - protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Assolombarda ed INPS';
- visti i decreti dirigenziali n. 1676 del 28/02/2013 recante "Approvazione dell'avviso relativo al progetto "Ponte Generazionale" - attuazione D.G.R. n. IX/4828 del 6 febbraio 2013" e n. 5546 del 27/06/2013 recante "Modifica termini all'avviso "Ponte Generazionale" di cui al decreto n. 1676 del 28.02.2013 - attuazione D.G.R. n. IX/4828 del 6 febbraio 2013" relativi ad una sperimentazione diretta a realizzare un "Ponte Generazionale" che coniugasse l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori a cui non manchino più di 36 mesi per il conseguimento del diritto a pensione, all'ingresso di giovani in azienda, assicurando la realizzazione di un saldo occupazionale positivo;
- l'iniziativa sperimentale di cui sopra, chiusasi a novembre 2013, ha suscitato l'interesse degli attori del territorio, con la conseguente richiesta di aprire l'iniziativa a tutto il territorio regionale e alla partecipazione di altre associazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi di lavoro;
- viste la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3050 del 29/10/2014 con cui Regione Lombardia, nelle more dell'aggiornamento delle "Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal D.D. 807/2012" approvate con DD n. 214/2014, è autorizzata ad apportare le modifiche relative alle regole procedurali del punto g) e del punto a) delle succitate linee guida, ovvero modificare la quota massima di part-time prevedendo una riduzione oraria massima dall'attuale 50% sino al 70% e aumentare l'integrazione contributiva al lavoratore anziano da 36 mesi a 48 mesi, fermo restando il numero minimo di mensilità pari a 12;

- vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 4478 del 17/11/2014 relativa alla proroga dell'utilizzo delle risorse al 30 giugno 2015;
- Regione Lombardia, alla luce di quanto sopra, intende attivare un nuovo "Ponte Generazionale", un intervento di durata quadriennale sul territorio regionale lombardo rivolto alle imprese associate ad Assolombarda, già previste nel protocollo sottoscritto in data 11 dicembre 2012, nonché alle imprese associate a tutte le associazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi di lavoro, che preveda l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori a cui non manchino più di 48 mesi per il conseguimento del diritto a pensione, all'ingresso di giovani in azienda, anche beneficiari di Garanzia Giovani, assicurando, per tutta la durata dell'intervento, la realizzazione di un saldo occupazionale positivo;
- in attuazione del progetto nuovo Ponte Generazionale, all' INPS è affidato il compito di affiancare imprese e lavoratori nelle attività di verifica del conto assicurativo dei lavoratori aderenti al nuovo "Ponte Generazionale", di procedere al rilascio delle autorizzazioni alla contribuzione volontaria, di quantificare gli oneri connessi e di fornire consulenza finalizzata alle assunzioni, demandando ad un'apposita convenzione operativa l'individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse necessarie alla copertura dell'onere finanziario quantificato;
- vista la determinazione n. _____ del _____ con cui il Presidente dell'INPS ha approvato la presente Convenzione, autorizzando il Direttore regionale per la Lombardia alla sottoscrizione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione sono accentrati presso l'Area metropolitana di Milano, Agenzia Complessa di Milano Nord.

La Direzione Regionale Inps per la Lombardia monitora il regolare andamento di tutte le attività connesse alla realizzazione del nuovo "Ponte Generazionale".

Art. 3

La Regione Lombardia acquisisce per il tramite di Assolombarda o altre associazioni datoriali firmatarie di contratti collettivi di lavoro, su specifica delega rilasciata dagli interessati alle stesse Associazioni, e con il supporto dell'INPS, le informazioni relative

al possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione, entro il termine massimo dei 48 mesi, dei lavoratori aderenti alla realizzazione del nuovo "Ponte Generazionale".

Art. 4

La Regione dovrà presentare all'Area metropolitana di Milano, Agenzia Complessa di Milano Nord, l'anagrafica completa dei lavoratori che intende ammettere al nuovo "Ponte Generazionale".

Art. 5

Con riferimento ai lavoratori di cui all'art. 4, l'Agenzia complessa di Milano Nord- entro 45 giorni dalla consegna dell'elenco restituisce l'Estratto Conto Certificativo agli stessi per la verifica dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione entro il termine massimo dei 48 mesi e ne comunica l'esito alla Regione.

Art. 6

A seguito delle verifiche di cui all'art. 5, la Regione dovrà presentare all'Agenzia complessa di Milano Nord, sulla base dell'allegato tracciato predisposto dall'INPS, l'elenco completo e definitivo dei lavoratori ammessi al nuovo "Ponte Generazionale".

L' Agenzia complessa di Milano Nord trasmetterà detto elenco alla Direzione Centrale Entrate al fine del monitoraggio e della gestione coordinata, con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, delle procedure di intervento.

Soltanto successivamente all'acquisizione dell'elenco da parte dell'INPS, gli interessati potranno presentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 7

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e dalla circolare INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni - interi o parziali se interviene cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.

L'autorizzazione ai versamenti volontari di cui alla presente Convenzione integra la contribuzione obbligatoria, in base alle norme citate, come di seguito specificato:

- a) il versamento ha funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
- b) il versamento ha, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo

7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;

- c) il versamento ha funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

Art.8

I lavoratori di cui all'art. 6 presentano - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione, per l'anno di riferimento, con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n.111 del 2011.

I lavoratori destinatari del nuovo "Ponte Generazionale" dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima dei 48 mesi o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione, e comunque non inferiore ai 12 mesi.

I lavoratori che cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del Cud riferito all'anno di cessazione.

Art. 9

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.

I lavoratori dovranno poi consegnare, per opportuna conoscenza, copia della autorizzazione ricevuta ad Assolombarda/Regione Lombardia.

L'INPS, completata l'istruttoria relativa alle domande di tutti i lavoratori in elenco, fornisce -entro 30 giorni- a Regione Lombardia, secondo l'allegato tracciato, l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate.

Art. 10

La Regione Lombardia provvederà al versamento dei contributi volontari integrativi con pagamento cumulativo mediante accredito diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria Provinciale intestata all' Agenzia complessa INPS di Milano Nord n° 1399/5 (IBAN IT57K0100003245139200001399), avendo cura di indicare come causale di versamento: "VVCUMULATIVIPT"; come CODICE VERSANTE: XX e la DATA DEL VERSAMENTO; nonché la RAGIONE SOCIALE e il CODICE FISCALE o PARTITA IVA del versante, in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria Provinciale Dello Stato sezione di Milano succursale 139 rilascerà alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata.

Il versamento dei contributi volontari integrativi deve essere effettuato entro il trimestre successivo a quello di notifica dell'autorizzazione.

Unitamente alla ricevuta di versamento la Regione dovrà restituire all'INPS Direzione Centrale Entrate e all'Agenzia complessa di Milano Nord, copia del file di cui all'art.9 aggiornato in base alla distinta dei versamenti effettuati.

Art. 11

I termini del versamento sono perentori e le somme versate in ritardo saranno rimborsate senza maggiorazioni di interessi, come previsto dall'art. 8 del D.Lgs n. 184/1997.

Art.12

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni od integrazioni in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13

La Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha validità fino alla data dell'ultimo versamento utile riferito ai lavoratori ammessi al nuovo "Ponte Generazionale".

Si procederà alla sua revisione qualora in corso di esecuzione dovesse presentarsi la necessità di integrazioni e/o modifiche.

Regione Lombardia

Direzione Regionale INPS Lombardia